



ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE- OGS

**DOCUMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E
L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
(Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)**

Parte prima- presso DRU

Sig/Sig.ra _____

Tipologia contratto

Profilo/livello

Mansione: _____

Luogo di lavoro di destinazione: _____

Oggetto dell'informativa e visita da svolgersi presso la struttura di assegnazione:

- Riunione informativa su sicurezza ed igiene del lavoro
- Consegna materiale informativo sui rischi
- Visita ai luoghi di lavoro
- Dichiarazione del lavoratore

Antecedentemente alla riunione informativa sono stati forniti/consegnati (a cura DRU)

- Elenco nominativi aziendali di riferimento
- Estratti dal D.Lgs. 81/2008

Nominativi Aziendali di Riferimento

Datore di Lavoro: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

Dirigente delegato:

Medico Competente: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

RSPP: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

RLS: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

Addetti Primo Soccorso: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

Addetti Antincendio: <http://sicurezza.ogs.trieste.it>

Successivamente il lavoratore è stato avviato alla struttura/sezione/direzione OGS presso la quale svolgerà la sua mansione e nello specifico:

- Struttura OGS di assegnazione del lavoratore:
- Dirigente OGS /o suo delegato:

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE- OGS

**DOCUMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E
L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI**

(Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

Parte seconda- presso struttura di assegnazione

Verbale della Riunione

Il giorno dalle ore alle ore

il sottoscritto..... Mansione

in nome e per conto dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS,

- ha illustrato le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro, in generale i rischi riferibili al ed in particolare quelli presenti nella mansione che il lavoratore andrà a svolgere. I rischi presenti nella mansione sono riportati nelle schede consegnate al lavoratore.
- Ha sottolineato l'importanza di seguire le disposizioni in merito all'impiego dei videoterminali al fine di ridurre il rischio ad essi collegato e di non svolgere attività che non rientrano nei propri compiti.
- Ha esposto le problematiche relative all'uso dei mezzi di trasporto, quali veicoli, ed alla partecipazione alle attività svolte sui mezzi navali.
- Ha specificato la necessità di avvertire in caso di gravidanza, in modo da evitare la potenziale esposizione al rischio.
- Ha illustrato l'organigramma aziendale, indicando chiaramente la scala gerarchica, il Datore di Lavoro, il responsabile diretto (preposto), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente. Ha spiegato le norme riguardanti i doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008, sottolineando il fatto che l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- Ha spiegato le modalità della denuncia di un eventuale infortunio indicando il nominativo delle persone designate al primo soccorso, ricordando l'obbligatorietà, anche per gli infortuni lievi, di avvertire il preposto indicato. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, la gestione dell'emergenza e l'eventuale evacuazione dai locali ha reso edotto il lavoratore del comportamento da tenere in tali situazioni, indicando il nominativo delle persone designate all'antincendio.

Con l'occasione ha addestrato il lavoratore all'uso delle attrezzature
.....
..... e gli ha consegnato i Manuali di Uso e Manutenzione.

Visita ai Luoghi di Lavoro

Come atto formativo finale, il sottoscritto in nome e per conto dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS,

- ha accompagnato il lavoratore a visitare la sede aziendale ed in particolare il luogo di lavoro ove andrà a svolgere la sua attività lavorativa, spiegando ed indicando le vie di accesso, i percorsi di evacuazione e le uscite di emergenza, il posizionamento degli estintori e della cassetta di pronto soccorso;
- Ha provveduto a indicare le aree di lavoro, le attrezzature e le macchine che dovranno essere impiegate e le corrette modalità operative per evitare l'insorgenza di rischi. Sono state evidenziate le attività nelle quali il rischio di infortunio è maggiore, spiegando e commentando anche eventuali precedenti infortuni occorsi;
- Ha illustrato la cartellonistica di sicurezza presente nonché ha ricordato le prescrizioni ed i divieti aziendali in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

A conclusione dell'informativa sono stati consegnati

- scheda sui pericoli e sui rischi presenti nella mansione svolta
- DPI
- Libretto sui rischi
- Procedura di sicurezza su
- Manuale del Laboratorio....
- Manuale di Uso e Manutenzione di...

Dichiarazione del Lavoratore

Il sottoscritto, preso atto delle norme generali di sicurezza, ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 44 e 59 del D.Lgs. 81/2008,
dichiara

che le informazioni e le spiegazioni ricevute sugli argomenti trattati e contenuti nel presente verbale sono state chiare ed esaustive e di averle capite, si impegna ad osservare le norme di sicurezza illustrate e tutte le altre disposizioni antinfortunistiche e di igiene del lavoro scritte o impartite verbalmente dai preposti responsabili.

....., li

Per l'OGS

Il lavoratore

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Estratto

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto all'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto all'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19. - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 59. - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

Per ogni ulteriore informazione visitare

<http://nettuno.ogs.trieste.it/jungo/prevenzione/F.html>

Uso Appropriato dei Dispositivi di Protezione Individuale (art. 77, comma 3, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.)

Con la presente Le rammentiamo che i dispositivi di protezione messi a Sua disposizione per l'espletamento dell'attività lavorativa sono i seguenti

- Elmetto
- Otoprotettori
- Occhiali per aggressioni meccaniche
- Occhiali per aggressioni chimiche
- Occhiali con schermo in policarbonato
- Cuffie e/o inserti auricolari
- Maschera per protezione vie respiratorie (polveri fini)
- Maschera per protezione vie respiratorie (agenti chimici)
- Guanti da lavoro per aggressioni meccaniche
- Guanti da lavoro per aggressioni chimiche
- Guanti antitaglio
- Guanti da lavoro per aggressioni termiche
- Scarpe di sicurezza
- Stivali di gomma
- Indumenti da lavoro
- Abbigliamento protettivo contro il freddo (giubbotto imbottito)
- Indumenti ad alta visibilità
- Giubbotto salvagente
- Dispositivi anticaduta
- Altro...

I suddetti dispositivi di sicurezza devono essere da Lei utilizzati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 Art. 78 – Obblighi dei lavoratori, comma 3: “ ...I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa...”

....., li

Per l'OGS

Il lavoratore